



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 159/DecA/7 DEL 4 febbraio 2011

Oggetto: Direttive per la gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva nel mare territoriale, negli ambienti di transizione e nella acque interne della Sardegna

L'Assessore

- VISTO** lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare, gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE** le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca";
- VISTA** la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 137-144;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 153 del 26 maggio 2004, "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e in particolare l'art. 17;
- VISTO il Reg. (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 (G.U. L.60 del 5.3.2008) che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" che, nell'art. 5, comma 2 attribuisce al consiglio nazionale, tra gli altri, i compiti di stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti delle associazioni e società sportive nazionali, di deliberare in ordine ai provvedimenti di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive e di stabilire i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

VISTA la L.R. 17 maggio 1999, n. 17, come da ultimo modificata dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1, "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna", che all'art. 10 costituisce l'albo regionale delle società e delle associazioni sportive sarde;

CONSIDERATA in particolare, la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di garantire che la pesca sportiva sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca e pertanto di provvedere alla raccolta dei dati di cattura nell'ambito delle manifestazioni e gare ai fini dell'elaborazione statistica degli stessi;

CONSIDERATA inoltre la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di definire una procedura amministrativa univoca per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva;

RITENUTO di dover disciplinare tali attività limitandone l'impatto sulle risorse marine viventi, secondo il principio di precauzione, in esecuzione del Reg. (CE) n. 2371/2002;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dai Componenti del CTCRP in seguito alla seduta del 22 dicembre 2010 e del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca (CTCRP) nella seduta del 20 gennaio 2011

DECRETA

ART.1 Ai fini del presente decreto per «pesca sportiva» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione sportiva riconosciuta dalla vigente normativa nazionale o regionale.

ART.2 Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, Servizio Pesca, che approva il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare nella quale sono stabilite le norme atte ad assicurare il regolare svolgimento delle stesse.

ART.3

Le società e associazioni sportive riconosciute dalla normativa nazionale (art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) o regionale vigente (L.R. 17 maggio 1999, n. 17 come da ultimo modificata dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1 Capo II art. 3 comma 19) e iscritte nei relativi registri, al fine del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di ciascuna gara o manifestazione sportiva devono presentare istanza, in regola con la legge sul bollo, se dovuto, al Servizio pesca entro il termine perentorio del 60esimo giorno precedente la data prevista per lo svolgimento della stessa – fa fede la ricevuta di avvenuta consegna o in caso di invio a mezzo raccomandata il timbro postale - allegando la seguente documentazione:

- a) nullaosta allo svolgimento della gara o manifestazione sportiva da parte della Autorità marittima preposta alla sicurezza della navigazione nel compartimento marittimo di competenza;
- b) programma con indicazione della data e del campo gara previsti e alternativi (nel caso in cui il campo di gara sia interessato da un'altra manifestazione) e della disciplina della gara o manifestazione sportiva (tipo e modalità di svolgimento della gara, regolamentazione dell'attività prelievo, attrezzi consentiti, eventuale uso di esche, specie e quantitativi prelevabili, destinazione del pescato, etc.);
- c) cartografia del campo gara con specifica delle coordinate geografiche (WGS 84).

ART.4

Le catture di organismi marini effettuate nell'ambito delle manifestazioni e gare sportive, nel rispetto della taglia minima di cattura e di tutte le prescrizioni previste dai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, con particolare riguardo alle specie soggette a regimi speciali di controllo (quali il tonno rosso):

- a) non possono essere commercializzate. In via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici: tale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

autorizzazione deve essere richiesta esplicitamente all'atto della presentazione della domanda, specificando i destinatari dei relativi proventi;

b) devono essere comunicate al Servizio pesca entro 15 giorni dallo svolgimento della gara o manifestazione con le modalità di trasmissione stabilite con apposita Determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio pesca, di cui all'art. 6.

ART.5 La mancata trasmissione dei dati di prelievo, anche con riferimento ad una singola gara o manifestazione, è causa di diniego di ulteriori autorizzazioni.

ART.6 Il Direttore pro-tempore del Servizio Pesca, con apposita Determinazione, definisce le modalità di trasmissione dei dati di cattura e approva il modello di domanda da utilizzarsi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di gare e manifestazioni sportive. Il modello di domanda e quello per la trasmissione dei dati saranno resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.7 Le disposizioni di cui al presente decreto sono immediatamente esecutive, con l'eccezione del termine previsto all'art. 3 che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto sul B.U.R.A.S.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Andrea Prato

(firma digitale)¹

¹ Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".